

Englaro, il combattivo **Mantovano** dice perché era giusto che le Camere difendessero il loro spazio

Al direttore - Soldati. Si sta come d'agosto/ in strada/ a fare un cazzo.

Maurizio Crippa

Al direttore - Il voto con il quale la Camera e il Senato hanno sollevato conflitto di attribuzione nei confronti delle pronunce giudiziarie sul caso Eluana ha un primo importante profilo: nonostante tanti condizionamenti culturali e mediatici, il Parlamento ha saputo interrogarsi su temi fondamentali riguardanti l'esistenza umana e il rapporto fra essa e il nostro sistema costituzionale. Quanto alle singole forze politiche, mentre il Pd ha preferito nascondersi e fuggire dalla votazione, il Pdl, con la Lega e l'Udc, ha optato (con poche eccezioni) per una presa di posizione esplicita, pur nella umana condivisione della straziante vicenda che ha colpito la famiglia Englaro. Ma quel voto ha un secondo significato, altrettanto importante, e riguarda il tema dei rapporti fra legislazione e giurisdizione nel nostro paese. La Costituzione descrive una relazione fra popolo, Parlamento e giurisdizione tale da non sollevare incertezze: il popolo elegge il Parlamento; il Parlamento approva le leggi; il giudice, in nome del popolo, applica la legge voluta dal Parlamento. Per la Costituzione esiste una linea di confine netta fra legislatore e giudice, e al giudice è vietato sostituirsi al legislatore. Le eventuali lacune della legge vanno colmate dal giudice senza fare ricorso alle sue convinzioni o al suo senso del "giusto", bensì ricorrendo ai principi generali ricavabili dalle leggi. E, pur se l'on. Rosy Bindi ha sostenuto che il voto sul conflitto "calpesta lo stato di diritto", al contrario esso è andato nella direzione di riaffermare il fondamento dello stato di diritto. Si ricavano argomenti in questa direzione rileggendo la sentenza della

Cassazione, sulla quale si è fondata la decisione della Corte di appello di Milano; è stata la Cassazione ad ammettere che dalla Costituzione e dalla legge vigente emerge un principio di "incondizionata prevalenza al diritto alla vita, indipendentemente dal grado di salute, di autonomia e di capacità di intendere e di volere del soggetto interessato, dalla percezione, che altri possano avere, della qualità della vita stessa, nonché dalla mera logica utilitaristica dei costi e dei benefici". E' stata la Cassazione a ricordare che le eccezioni al principio possono derivare dal diritto del paziente di rifiutare le cure mediche (e quindi di esporsi alla morte, o quanto meno al pericolo di morte), e dall'abbandono delle cure quando esse costituiscono un mero "accanimento terapeutico". E' stata infine la Cassazione a riconoscere che nel caso di Eluana non ricorre nessuna di queste due ipotesi. Dalla sentenza si ricava allora il fondamento giuridico del conflitto di attribuzione sottoposto alla Cor-

te costituzionale: la Cassazione ha "creato" una eccezione al principio della sacralità della vita, e perciò ha inventato una legge che non c'è; e con questo ha espropriato i poteri del Parlamento, e quindi del corpo elettorale. E' vero che spesso il confine fra l'interpretazione delle leggi esistenti e la creazione di regole "nuove" è sottile, come sottile è il confine fra l'atto giudiziario che esercita, sia pure in forma inconsueta, un legittimo potere giurisdizionale, e quello che sconfina nei poteri dell'amministrazione. Ma questi limiti esistono; se non esistessero - come pretende una parte della magistratura e una parte del mondo politico - i tre poteri dello stato si ridurrebbero a un unico sconfinato potere giudiziario, mentre il potere legislativo diverrebbe un potere-vassallo, un non-potere, circoscritto in confini che il potere giudiziario traccia di volta in volta. Chi ha negato in radice il conflitto adope-

rando qualche argomento più consistente ha sostenuto che una sentenza non sarebbe mai in grado di espropriare i poteri del Parlamento perché formalmente il giudice si presenta sempre come interprete di una legge; quindi le sentenze non invaderebbero mai il potere legislativo, al più sarebbero errate in diritto; e comunque decidono solo per il caso concreto. Una tesi del genere farebbe della giurisdizione un potere con una illimitata competenza a decidere della propria competenza, cioè un sovrano assoluto. Al contrario, la Corte costituzionale ha più volte annullato provvedimenti giurisdizionali in sede di conflitto di poteri: lo ha fatto in presenza di conflitti sollevati dalla Camera dei deputati contro provvedimenti della magistratura giudicati lesivi delle prerogative parlamentari. Lo ha fatto per conflitti sollevati nei confronti di provvedimenti giudiziari da parte del governo o delle regioni. E conflitti sono stati sollevati perfino dal Csm contro pronunce giurisdizionali. In un caso, poi, è accaduto che la Corte costituzionale, in un conflitto sollevato dalla regione Emilia-Romagna, ha annullato una sentenza della Corte di cassazione. Dunque, il conflitto sollevato dalla Camera e dal Senato ha precedenti, ed è sostenuto da una logica, che la Consulta non dovrebbe disattendere: e poi, non si capisce perché il conflitto del Parlamento con la Cassazione sarebbe offensivo ed eversivo e non lo sono i continui conflitti che i giudici sollevano contro il Parlamento (per es., sui rifiuti di autorizzazione a procedere). In ogni caso, quale che sia la decisione della Corte costituzionale, su questi temi il Parlamento si è confrontato nei giorni passati, ed è chiamato a confrontarsi nell'immediato futuro; con l'augurio che si metta da parte il tentativo di sfuggire alle proprie responsabilità rivolgendo parole di disprezzo a un Parlamento di cui pure si è parte.

Alfredo Mantovano, deputato Pdl



MONSIEUR
 JUNIO VALERIO BOPONERE RITRATTO DI UN EROE SCOMODIO
 TRE UOVAI CACCHI PER UN PRIMO INTERVISTATE
 SEVORHELLS PARLA IL PRESIDENTE DEL PARADISO TERRESTRE

MONSIEUR DAL 1988 OGNI 15 GIORNI IL BELLO IL BUONO IL MEGLIO DELLA VITA